

MUNICIPIO DI AVELLINO
-Settore Attività Produttive/Risorse Finanziarie e Patrimoniali-
SEZIONE COMMERCIO

Prot. n. 373 R.O.

AVELLINO, 28.12.2001

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 76 della Legge Regionale n. 27 del 29.06.94 demanda ai Comuni l'attuazione delle norme relative all'esercizio degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, previste dalla stessa legge;

VISTE le disposizioni contenute nel Capo X – artt. 66 e segg. – della succitata legge regionale, le quali dettano i criteri in ordine alla fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti, dei turni di apertura nei giorni festivi, della chiusura pomeridiana del mercoledì e dei turni per il servizio notturno;

DATO ATTO che con lettera raccomandata del 14.12.2001 venivano invitate da parte della Sezione Polizia Amministrativa/Commercio le OO.SS. di cui all'art. 72 della citata legge a partecipare alla riunione fissata per il giorno 21.12.2001 ai fini della determinazione degli orari e turni di cui sopra per l'anno 2002;

VISTO il verbale relativo a tale riunione del 21.12.2001;

RAVVISATA la necessità, causa la consistente riduzione degli impianti stradali attualmente in attività sul territorio comunale, di dare facoltà, anche per l'anno 2002, ai gestori degli impianti di prolungare, previa apposita comunicazione da presentare in tal senso alla competente Sezione Polizia Amministrativa/Commercio, l'orario di apertura degli stessi fino alle ore 22:00 al fine di consentire una maggiore fruibilità del servizio da parte dell'utenza, anche in analogia agli orari osservati dagli esercizi commerciali;

RITENUTO di dover provvedere in merito fissando gli orari e i turni per l'anno 2002 per gli impianti ricadenti sul territorio di questo Comune, conformi sia dal punto di vista urbanistico che normativo;

VISTA la delibera di G.M. n. 1057 del 27.12.2001, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la L.R. n. 27/94;

VISTO il D.Lgs n. 32/98;

VISTO il D.Lgs n. 346/99;

VISTO il D.L. n. 383/99;

O R D I N A

per quanto sopra riportato, ai gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburanti dislocati sul territorio comunale di osservare per l'anno **2002** le seguenti disposizioni inerenti l'orario di apertura e chiusura, i turni di apertura nei giorni festivi, la chiusura pomeridiana del mercoledì, gli orari per il servizio notturno degli stessi impianti:

orario di apertura e chiusura

-dal 1 gennaio al 31 marzo	dalle ore 7:00 alle ore 13:00 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
-dal 1 aprile al 30 settembre	dalle ore 7:00 alle ore 13:00 dalle ore 15:30 alle ore 20:00
-dal 1 ottobre al 31 dicembre	dalle ore 7:00 alle ore 13:00 dalle ore 15:00 alle ore 19:00

-Stazione di servizio abilitata al turno NOTTURNO: **AGIP PETROLI –Via F. Tedesco**, che osserverà il seguente orario:

-dal 1 gennaio al 30 aprile	dalle ore 22:00 alle ore 7:00
-dal 1 maggio al 30 settembre	dalle ore 22:30 alle ore 7:00
-dal 1 ottobre al 31 dicembre	dalle ore 22:00 alle ore 7:00;

-la partecipazione degli impianti ai turni di apertura domenicale e nelle festività infrasettimanali nonché ai turni di chiusura pomeridiana del mercoledì viene determinata secondo l'allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante;

-gli impianti che effettueranno il turno di apertura nelle domeniche sospenderanno la propria attività nella giornata del lunedì e, se questa è festiva, nella prima giornata feriale successiva. Gli impianti che saranno in esercizio nei giorni festivi infrasettimanali rimarranno regolarmente in attività nei giorni feriali successivi;

- gli impianti dotati di self-service pre-pagamento dovranno rimanere in funzione a condizione che essi funzionino senza l'assistenza del personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore;

- i gestori degli impianti sono obbligati ad esporre in maniera visibile al pubblico un cartello indicante l'orario di servizio degli impianti stessi ed, altresì, gli estremi del provvedimento comunale in vigore;

- ogni richiesta di chiusura per ferie va inoltrata al Comune da parte dei gestori interessati d'intesa con i concessionari. In merito vanno osservate le disposizioni di cui all'art. 69 della L.R. n.27/94 ;

- di dare facoltà ai gestori degli impianti di prolungare l'orario di apertura degli stessi dal 1.1. aal 30.4 e dall'1.10 al 31.12 fino alle ore 22:00 e dall'1.5 al 30.9 fino alle ore 22:30 a parziale deroga degli orari sopra fissati, previa presentazione di apposita comunicazione alla competente Sezione Polizia Amministrativa/Commercio, al fine di consentire una maggiore fruibilità del servizio da parte dell'utenza, anche in analogia agli orari osservati dagli esercizi commerciali;

- a carico dei trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste al Titolo VII – art.22, comma 3, del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 (pagamento di una somma da £ 1.000.000 a £ 6.000.000);

D E M A N D A

Al Comando di Polizia Municipale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione della presente ordinanza.

P. IL SINDACO
L'Assessore alle Attività Produttive
-Antonio GENGARO-